



COMUNE DI PONTECURONE
Provincia di Alessandria
Ufficio Polizia Municipale

DETERMINA N. 19

IN DATA 15.12.2011

OGGETTO: Calendario delle vendite di fine stagione – saldi invernali 2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-2947 del 28.11.2011 “Legge Regionale n. 28/1999, art. 14, comma 2, come sostituito dall’art. 6 della Legge Regionale n. 13/2011 “Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative”;

VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale, pervenuta in data 05.12.2011, inerente l’incontro presso la sede della Provincia con la partecipazione dei Comuni più importanti e dei rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria per concordare ed uniformare l’inizio dei saldi;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di vendite straordinarie, come prescritto dal comma 2 dell’art. 14 della L.R. n. 28/1999, alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi ed alla disciplina delle vendite di fine stagione, che riguardano i prodotti di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo;

VISTO l’art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998;

VISTI gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 28 del 12.11.1999;

VISTO l’art. 6 della L.R. n. 13/2011;

VISTO l’art. 3 della L.R. n. 27/2004;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

La vendita di fine stagione o saldi invernali può essere effettuata nel periodo:

avvio saldi 05 gennaio 2012 – termine saldi 29 febbraio 2012

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda.

L’inizio delle vendite deve essere preceduto da una comunicazione al Comune contenente:

- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le percentuali di sconto o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;

– i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini di una corretta informazione al consumatore;

nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve, in ogni caso, essere esposto al pubblico;

le asserzioni pubblicitarie devono essere presentate in modo non ingannevole e contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate, come da comunicazione al Comune e l'indicazione della durata della vendita;

nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive e simili, anche come termine di paragone;

dare atto che le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 114/1998. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

Le presenti disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito informatico del Comune di Pontecurone.

Pontecurone, lì 15.12.2011

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ercole Lucotti